

## Gruppo di discussione Diritto all'uguaglianza: Quale valutazione che non seleziona

Introduce i lavori Gabriella Romano partendo dalla lettura dell'articolo 3 del Decreto Legge 137/2008 (comunemente detto Decreto Gelmini) *Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*, convertito in Legge 169/2008 nel mese di ottobre nel quale si danno disposizioni sulla valutazione del rendimento scolastico degli studenti a partire dall'anno scolastico 2008/2009.

### Art. 3.

#### **Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti**

1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.  
*1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi.
3. Nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.  
*3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e' sostituito dal seguente:)* L 169/2008 <http://www.parlamento.it/leggi/08169l.htm#decreto>  
2 di 5 14-11-2008 17:18 «4. *L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi*».
4. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, *tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni*, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Si pone l'accento sul pensiero semplificatorio che emerge nel documento con la reintrodotta valutazione numerica, e sottolinea la banalizzazione degli sforzi compiuti dalla scuola in 30 anni di esperienza di valutazione formativa. In tutti questi anni il lavoro dei docenti si è orientato verso una valutazione inclusiva che tenesse conto del curricolo e della dimensione sociale dell'apprendimento.

Nel gruppo si è dibattuto a lungo ed è emerso il convincimento che il Movimento debba ritrovare i filoni di ricerca per agire una sintesi politica che disambigui il termine e si interroghi sul "dare valore" nel senso semantico del valutare. Abbiamo al nostro attivo percorsi di *buone pratiche* da diffondere e non slogan da proporre, la valutazione è una componente importante della responsabilità docente ed è strettamente connessa alla programmazione. Sono emerse talune contraddizioni fra i docenti dei diversi ordini di scuola che negli anni hanno manifestato tutta la loro difficoltà nella costruzione di un dialogo in tal senso e si è convenuto che questa legge pare muoversi entro questi confini, generando incomprensioni anche con le famiglie. Un progetto di scuola va costruito attraverso delle tappe intermedie che tengano conto delle diversità e delle differenze, nel rispetto dell'autonomia per arrivare a costruire una comunità professionale capace di fare un patto formativo scuola-famiglia-territorio fondato sui valori e sulle regole di convivenza e partecipazione anche con l'obiettivo di creare nei ragazzi coerenza negli atteggiamenti e comportamenti e credibilità e fiducia nelle istituzioni.

È fondamentale in questo momento politico opporre un pensiero articolato, che argini le semplificazioni, ed è altrettanto basilare continuare a praticare una valutazione che

descrive i processi di apprendimento, ben consapevoli della fatica insita nell'assumersi questo compito dentro i nostri collegi dei docenti, che comunque in tutti questi anni hanno manifestato divisioni e debolezze in tal senso.

La valutazione non è "uno dei tanti nodi della 137", ma è l'asse che distrugge un modello di scuola; la numerazione non rende i processi, ma favorisce una didattica trasmissiva.

Nel decreto si richiede l'attribuzione di voti in decimi soltanto per la valutazione periodica ed annuale della certificazione delle competenze, pertanto si ritiene fondamentale rinforzare il valore della valutazione formativa finora praticata attraverso la stesura di prove di verifica, conversazioni, fascicoli, documentari, dossier, monografie, osservazioni sistematiche, profili di competenza. Molti lavori ed esperienze sottolineano il carattere profondamente formativo di un'autovalutazione che rafforza le attività meta cognitive dei soggetti (faccio se ... non faccio, non capisco se ... ho bisogno di ...); i voti sono '*muti*', non inducono una riflessione.